



**Regione Siciliana**  
Assessorato dei Beni Culturali e  
dell'Identità Siciliana

Partita Iva 02711070827  
Cod. Fisc. 80012000826

Dipartimento dei Beni Culturali e  
dell'Identità Siciliana

90139 Palermo – via delle Croci, 8  
Tel. 091 7071823 - 824 - 737

[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)  
[dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)

**Il Dirigente Generale**

Tel. 091.7071785 – Fax 091.7071700  
[dirgenbci@regione.sicilia.it](mailto:dirgenbci@regione.sicilia.it)

**Palermo** Prot. n. **12348** del **14 marzo 2021**

Allegati n. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.L. 13 marzo 2021, n. 30. Fruizione  
dei luoghi della cultura – Direttiva.

AD ESCLUSIVO MEZZO PEC

AI Dirigenti dei Servizi periferici  
del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
preposti alla gestione dei Luoghi della Cultura della Regione  
LORO SEDI

Al Servizio 9  
Dipartimento dei  
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
SEDE

E, p.c. All'Ufficio di Gabinetto all'Opera  
dell'Assessore per Beni Culturali e I.S.  
SEDE

Alle Aree e Servizi  
Centrali del Dipartimento dei  
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
SEDE

Alle OO.SS.  
LORO SEDI

Per effetto delle previsioni del D.L. 13 marzo 2021, n. 30, pubblicato nella GURI n. 62 di  
pari data, la nostra Regione nel periodo dal 15 marzo 2021 al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6

aprile 2021 verrà collocata nella così detta “zona arancione” ( invece nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 tutto il territorio nazionale è posto nella così detta “zona rossa”).

Nel preambolo del D.L. 13 marzo 2021, n. 30 si legge che lo stesso viene emanato “ *Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute.....*”

L’articolo 1 di cennato D.L. così recita: “ *...nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla ai sensi dell’articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la zona arancione di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge n. 33 del 2020*”.

Per quanto d’interesse si segnala che l’articolo 2 - *Attuazione delle misure di contenimento* del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, contiene le regole attuative dell’articolo 1 dello stesso D.L. che, invece, declina le *Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*.

Dalla lettura composita del preambolo e del dispositivo dell’ultimo novellato appare chiaro che il legislatore ha previsto l’applicazione immediata, nel periodo temporale sopra individuato, delle previsioni di cui all’articolo 1 *Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19* del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Per quanto d’interesse si richiama l’attenzione sulla circostanza che il comma 2, lettera r) dell’articolo in parola così dispone “*r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi*”.

Del pari si richiama l’attenzione sul fatto che il precedente DPCM del 2 marzo 2021, le cui previsioni, a mente dell’articolo 57 dello stesso si applicano dalla data del 6 marzo 2021 e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, non risulta abrogato dal D.L. 13 marzo 2021, n. 30.

Orbene l'articolo 36 del DPCM del 2 marzo 2021 così recita *“Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica”*.

Per quanto sinora argomentato risulta palmare che la collocazione per Decreto Legge della Regione Siciliana nella così detta “zona arancione” impone l'immediata applicazione del sopra declinato articolo 36 del DPCM del 2 marzo 2021.

Tutto ciò premesso con la presente si dispone che nel periodo continuativo dal 15 marzo 2021 al 6 aprile 2021 siano sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei luoghi della cultura della Regione Siciliana.

Fanno eccezione le biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione.

I Dirigenti responsabili della gestione dei luoghi della cultura e il Dirigente del Servizio 9 opereranno di conseguenza per le attività da compiersi sulla piattaforma di gestione delle prenotazioni.

Il Dirigente Generale  
Sergio Alessandro